

**N. R.G. 1919/2025**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1919/2025

tra

**la L. SRL**

APPELLANTE

e

**ENTE**

APPELLATA

Oggi **9 gennaio 2026** ad ore **9:44** innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per la L. SRL l'avv. F.E., oggi sostituita dall'avv. E.D. la quale si riporta all'atto di appello ritualmente proposto, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. E.D. impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da ENTE, in quanto infondato in fatto e diritto.

Per l'ENTE difesa dall'A.D.S. DI L.A. nessuno è comparso.

È altresì presente la Dott.ssa C.C., tirocinante ex art 73 DL 69/2013.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PESCARA**

**RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. **1919/2025** promossa dalla:

**L. SRL** (C.F. ...) con il patrocinio dell'Avv. F.E. elettivamente domiciliata in ..., presso il difensore avv. F.E.;

**APPELLANTE**

contro

**ENTE** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. A.D.S.;

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.** Con ricorso depositato in data 16.6.2025 la L. SRL ha proposto appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Pescara aveva convalidato il provvedimento opposto, emesso dall'ENTE, dopo aver rilevato, all'udienza del 23 dicembre 2024 che, nonostante la ritualità e tempestività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, né l'opponente né il suo difensore erano



comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento e che, dall'esame della documentazione allegata al ricorso, non risultava l'illegittimità del provvedimento impugnato.

A sostegno dell'illegittimità del provvedimento impugnato l'appellante evidenziava che l'organo accertatore non poteva sanzionare la società appellante, ex art. 126 bis del CdS per l'omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo di proprietà della L. SRL, posto che avverso il verbale n. ... del 25.5.2023, dal quale traeva origine la successiva contestazione, era stato proposto ricorso in sede amministrativa e che il procedimento non era stato ancora definito.

Assumeva l'appellante che il Giudice di Pace di Pescara, sulla base della documentazione allegata al ricorso, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza ingiunzione n. ..., emessa dall'Ente, in quanto la pendenza del citato procedimento di opposizione non avrebbe consentito l'applicazione, nei confronti della L. SRL, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 126/bis del CdS.

Sulla base delle sopra indicate motivazioni, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. ... emessa dall'Ente, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario.

2. Con comparsa depositata il 7.12.2025 si è costituito l'ENTE difeso dall'A.D.S., eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame ex art 434 cpc, evidenziando che il Giudice di Pace aveva convalidato il provvedimento impugnato dando atto che l'illegittimità della sanzione applicata NON emergeva dall'esame della documentazione depositata dall'opponente.

Eccepiva inoltre che la L. srl, senza muovere censure avverso la ratio decidendi della decisione impugnata, avesse chiesto acriticamente un nuovo giudizio sul merito della controversia.

\*\*\*\*\*

#### **A. Sulla fondatezza dell'impugnazione proposta**

Dall'esame della documentazione depositata dall'appellante (cfr sub doc. 3) emerge che, unitamente al ricorso depositato davanti al Giudice di prime cure, con il quale la L. SRL aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. ..., che aveva contestato alla medesima società la violazione dell'art. 126 bis del CdS per omessa indicazione dei dati personali e della patente di guida della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione presupposta, era stato allegato anche il ricorso proposto dall'appellante in data 30.8.2023, avverso il verbale ... del 25.5.2023, dal quale traeva origine la successiva contestazione.

Va al riguardo precisato che, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida della persona che si trovava alla guida del



veicolo al momento della violazione presupposta, si configura soltanto quando siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.

Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei detti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (cfr Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 425 del 2025; Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 e Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20974 del 06/10/2014).

Questo approccio ermeneutico si pone in sintonia con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale *“in nessun caso ... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”*.

Accertato che l'amministrazione opposta non ha fornito prova della definizione del procedimento amministrativo, incardinato con ricorso al ... proposto avverso il verbale n. ... del 25.5.2023, dal quale traeva origine la successiva contestazione oggetto del presente procedimento, sulla base della documentazione depositata dal ricorrente, il Giudice di Pace di Pescara, non poteva convalidare, ai sensi dell'art. 6 comma 10 del DLvo 150 del 2011 l'ordinanza impugnata, in quanto l'illegittimità del provvedimento emergeva dall'esame della documentazione allegata dall'opponente. Considerato che su tale omessa rilevazione è fondata l'impugnazione formulata dalla L. SRL, in accoglimento del gravame, va annullata l'ordinanza ingiunzione n. 310/2024 per violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., emessa da ENTE, prima della definizione dell'impugnazione proposta dall'interessata avverso il verbale n. ... del 25.5.2023, dal quale trae origine la successiva contestazione oggetto del presente procedimento.

### **B. Sulla disciplina delle spese**

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 516,00) e dell'assenza di fase istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellata.

Per il primo grado, considerata la mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza fissata dal Giudice di Pace, la liquidazione è stata limitata alle sole fasi di studio e introduttiva. Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1919/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'impugnazione proposta



Sentenza n. 25/2026 pubbl. il 09/01/2026

RG n. 1919/2025

Sentenza n. cronol. 30/2026 del 09/01/2026

ANNULLA

l'ordinanza ingiunzione n. ... emessa dall'Ente.

CONDANNA

l'ENTE alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 136,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. e, per il presente grado in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.

Pescara, 9 gennaio 2026

Il giudice

dott. Patrizia Medica

